



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE "AFFARI GENERALI"

Data 18.04.2023

Atto n° 966

Oggetto: Rimborso spese legali per il Procedimento penale n..... R.G. della Corte di Appello di Catania, a carico di un ex Amministratore pro-tempore- presso il Comune di Vittoria

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 13.04.2023

Il Dirigente
f.to La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 21.457,82 è imputata al CAP. 710 IMP. 401/2023

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 18.04.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Nota assunta al Prot. Gen. N.17880 del 5/04/2023 di quest'Ente, con la quale l'Avv. ha trasmesso la copia della parcella del suo difensore, Avv. Rando Vincenza, relativa alla richiesta di

rimborso spese legali, in qualità di ex Amministratore del Comune di Vittoria corredata, in allegato, dai giudizi penali N. RGNR del Tribunale di Ragusa e n..... RG Corte d'Appello di Catania definito con Sentenza pronunciata in data 11.05.2018, di assoluzione per insussistenza dei fatti, divenuta irrevocabile il 22/05/2018;

RICHIAMATA la normativa afferente al pubblico impiego ed in ordine al rimborso delle spese legali e precisamente:

- Art 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, N. 67, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 1997, N. 135, la cui *ratio*, declinando e traducendo un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*, consiste nel "tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali";

- Art.16 del DPR N. 191/1979 richiamato dall'Art. 67 del DPR. N. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'Art. 50 del DPR N. 333/90, secondo cui è prevista l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

- Art.28 del CCNL del 14.05.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'Art. 67 del D.P.R. n.268/1987, nonché l'art. 59 del CCNL del 16.11.2022 secondo cui l'Ente Locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

RICHIAMATA la legislazione della Regione Sicilia in tema di "**Patrocinio legale**" e precisamente:

1. Legge Regionale n. 145/1980, all'Art. 39 prevede che ai dipendenti i quali, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, venga assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, a condizione che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
2. Legge Regionale n. 30/2000, all'Art. 24, sancisce espressamente che l'Art. 39 della L.R. N. 145/1980 debba essere interpretato che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO altresì:

3. CHE la possibilità di accordare anche agli amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai suddetti fini, degli amministratori ai pubblici impiegati, e quindi l'equiparazione fra gli amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi, è stata reiteratamente sostenuta dalle pronunce di una parte consistente della giurisprudenza che qualifica il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente locale quale principio di carattere generale dell'ordinamento amministrativo e, di conseguenza, ha ritenuto possibile effettuare un'applicazione estensiva dell'art. 67, DPR n. 268/1987 anche nei confronti degli stessi amministratori degli Enti locali (Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 641/2005; Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 636/2008);
4. CHE altro indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali alla disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 c.c. (Cons. Stato n. 1713/2011; Cass. n. 478/2006) e quindi al fatto che l'Ente locale deve attentamente valutare, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri Amministratori e precisamente: a) i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria, devono essere riconducibili

all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione; c) non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore né qualsivoglia dolo o colpa grave dell'amministratore;

DATO, quindi, atto:

5. CHE è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;
6. CHE l'Ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario o amministratore, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario o amministratore e l'Ente ed, infine, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia escluso la responsabilità dell'interessato e accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali chieste dall'Avv. ex Amministratore del Comune di Vittoria, in quanto:

- non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che i procedimenti penali a carico dello stesso si è concluso con l'emissione di una <<sentenza di assoluzione>>, della Corte di Appello di Catania che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico del predetto amministratore;
- i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione per i quali il suddetto ha chiesto il rimborso delle spese legali, risulta riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ;
- la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione esclude la responsabilità degli amministratori *de quo* e l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave dello stesso;
- è stata prodotta la fattura n. 13/2023 di complessive €21.457,82, già quietanzata, iva compresa iva, emessa dall'Avv. Rando Vincenzo, difensore di fiducia dell'Avv. il cui importo risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

PRECISATO, altresì, che «qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Amministratori assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» (Corte dei Conti, Sez.Reg. Controllo Veneto, parere 6-7 nov. 2013, n. 334);

DATO ATTO che sussistono i presupposti che giustificano il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall'Avv., ex Amministratore del Comune di Vittoria, per difendere le proprie prerogative in giudizio;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ammissibile la richiesta di rimborso spese legali sostenute dall'Avv., nel procedimento penale di che trattasi;

Vista il Proc. Pen n.3848/2017 dell'11.05.2018;
Visto l'art. 28 del CCNL del 14.05.2000 ;
Visto l'art .13 del D.l.vo n.247/2012;
Visto il parere n.334 del 6 - 7 novembre 2013 della Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Veneto;
Visti gli artt.107,151 e 183 del D,L.gs.vo n.267/00;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTI gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittoria";

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 92 del 22.12.2020 di " DUP 2021-2023 e del Bilancio di Previsione 2021-2023. Aggiornamento";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Impegnare la spesa complessiva di €. 21.457,82, nel Cap. 710 cod. U .01-1.11.10.05.04.001 del corrente bilancio, spesa dovuta quale rimborso spese legali sostenute dall'Avv., ex Assessore del Comune di Vittoria, nell'ambito dei procedimenti penali N. RGNR del Tribunale di Ragusa e nn..... della Corte d'Appello di Catania definito con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 C.P.P. comma 1, dell'11.05.2018, come da copia fattura/parcella quietanzata n.13/2023 prodotta in , conformità alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii
2. Precisare che il Dirigente proponente, con proprio successivo atto provvederà alla liquidazione di che trattasi.
3. Di dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
4. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.lgsn.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
7. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO Dott.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE ad interim
F.TO (Dott. La Malfa Giorgio)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune, dal 20.04.2023 al 04.05.2023 e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO